



Allegato n. 1

**STATUTO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE "CONFINDUSTRIA ALBANIA - Associazione degli Industriali Italiani in Albania"**

**TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO**

**Art. 1 – Scopi e obiettivi**

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "CONFINDUSTRIA ALBANIA - Associazione degli Industriali Italiani in Albania" (di seguito "Confindustria Albania" o anche "Associazione").

Confindustria Albania, è una persona giuridica senza scopi di lucro costituita ai sensi del Codice Civile della Repubblica d'Albania e della Legge n. 8788 del 7.05.2001 "Per le organizzazioni senza scopo di lucro" emendata. Svolge la propria attività in interesse privato, ad esclusivo beneficio degli associati, ed è iscritta nel Registro delle persone giuridiche senza scopi di lucro, presso il Tribunale Distrettuale di Tirana. L'associazione Confindustria Albania ha sede legale in Rruga Ismail Qemali, Pallati Gener 2 a Tirana , Albania ed è costituita per un periodo illimitato.

Confindustria Albania agisce e opera nelle proprie attività in qualità di socio aggregato della Confederazione Generale dell'industria Italiana (di seguito "Confindustria"). Aderisce quale Rappresentanza internazionale a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello Statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel Regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Confindustria Albania riconosce nell'Ambasciatore d'Italia in Albania il proprio referente istituzionale e, nel rispetto della propria indipendenza e autonomia, persegue i propri obiettivi in collaborazione e sintonia con l'azione dell'Ambasciata.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.

E' autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.



Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Albania esprime i suoi scopi principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere un'efficace rappresentanza dei Soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, Confindustria Albania è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno;
- f) organizzare un Arbitrato stabile per le controversie commerciali private di natura internazionale e locale sulla base di una clausola arbitrale ossia nel caso di competenza obbligatoria quando quest'ultima è prevista ai sensi di legge o sulla base di un accordo internazionale, così come l'attuazione dell'arbitrato ad hoc con la collaborazione della corte arbitrale ed organizzazione di procedure conciliative per la risoluzione delle controversie private tramite l'arbitrato.

## **Art. 2 – Attività istituzionali**

Sono attività istituzionali di Confindustria Albania:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;



4. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti;
  - b) esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
  - c) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
  - d) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
  - e) assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
  - f) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

Confindustria Albania non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi. Confindustria Albania non può distribuire utili ai propri Soci.

## **TITOLO II - SOCI**

### **Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci**

I soci si distinguono in "Soci fondatori", "Soci effettivi" e "Soci aggregati".

I Soci fondatori sono tutti e solo i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. E' considerata Socio fondatore Confindustria Bari e BAT.

Possono aderire a Confindustria Albania i Soci Effettivi intesi come le imprese italiane con interessi economici in Albania; imprese albanesi aventi una partecipazione di persone fisiche o giuridiche italiane; imprese albanesi con una comprovata esperienza di proficua e fattiva collaborazione con imprese italiane o albanesi a partecipazione italiana; imprese albanesi che rappresentino in Albania aziende italiane strutturate e riconoscibili che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento albanese o italiano;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dai codici civili dei due Paesi per l'esercizio dell'attività commerciale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da



Confindustria Albania, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria;

- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Possono, altresì, aderire a Confindustria Albania i Soci Aggregati intesi come realtà imprenditoriali albanesi o di Paesi terzi che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come Soci Effettivi, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con l'azione dell'Associazione e dei suoi membri.

Il numero dei Soci Aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei Soci Effettivi non possono essere associate come Soci aggregati.

Tutti i Soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Albania.

#### **Art. 4 – Rapporto associativo**

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria e deve contenere la richiesta di accoglimento presentata da almeno due Soci

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice Etico e dei Valori Associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di Soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Presidenza Il Consiglio di Presidenza accoglie in via provvisoria a maggioranza semplice le domande di adesione di nuovi soci. A seguito dell'ammissione deliberata dal Consiglio di Presidenza il socio ammesso in via provvisoria è tenuto al versamento della quota di iscrizione; esso ha diritto all'utilizzo dei servizi ma non ha diritto di voto.

Le delibere del Consiglio di Presidenza per l'ammissione di nuovi soci devono essere ratificate nella prima Assemblea utile.

Sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata di 12 mesi a partire dalla delibera del Consiglio di Presidenza e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale



disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di 3 mesi.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di Attuazione, che è parte integrante del presente Statuto.

### **Art. 5 – Diritti e doveri**

I Soci Fondatori e i Soci Effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Albania e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I Soci Aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione a Confindustria Albania comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Albania ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I Soci Fondatori e i Soci Effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce



comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

#### **Art. 6 - Sanzioni**

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei Soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

### **TITOLO III - GOVERNANCE**

#### **Art. 7 – Organi associativi**

Sono organi di Confindustria Albania:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Consiglio di Presidenza
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo – Proviviri e Revisori contabili.

#### **Art. 8 – Assemblea**

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci Fondatori e dei Soci Effettivi in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato sino al giorno dell'Assemblea. Partecipano, senza diritto di voto, i Soci Aggregati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I Soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo



societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I Soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I Soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di Attuazione che e' parte integrante del presente Statuto.

Oltre quelle espressamente previste dalla legge, sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi del Consiglio generale, salvo quanto previsto dall'art. 22 comma 6;
- c) eleggere, ogni quadriennio pari, i Proviviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- f) deliberare il regolamento di attuazione del presente Statuto.
- g) modificare il presente Statuto;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;
- j) ratificare le domande di adesione di nuovi soci.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

## **Art. 9 – Consiglio generale**

Il Consiglio generale è composto da:

1. il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, i tre Past President precedenti all'ultimo, i rappresentanti delle componenti territoriali e merceologiche, qualora questi raggruppamenti fossero istituiti e nei modi individuati dal regolamento di attuazione;





2. i seguenti componenti elettivi: n. 12 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni pari con modalità tali da assicurare la presenza adeguata ed equilibrata della base associativa;

3. fino a n. 3 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori contabili e i Probiviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di altro quadriennio consecutivo al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Il Consiglio generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni due mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di Attuazione che è parte integrante del presente Statuto.

Oltre quelle espressamente previste dalla legge, sono competenze distintive del Consiglio generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- d) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- e) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione, che sono stati espressamente delegati al Consiglio generale, che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- f) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- g) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- h) proporre all'Assemblea il regolamento di attuazione del presente Statuto.
- i) approvare direttive di attuazione del presente Statuto, come espressamente delegato dall'Assemblea;





- j) determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle stesse;
- k) istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;
- l) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di Attuazione;
- m) individuare ed eleggere tra i propri membri il Tesoriere dell'Associazione, il quale ha il compito di vigilare sull'amministrazione delle entrate, delle spese e delle uscite, in relazione agli stanziamenti del bilancio approvato. Il Tesoriere, congiuntamente con il Direttore, amministra i fondi comuni, accerta il regolare pagamento delle quote associative, redige il bilancio consuntivo e preventivo.

### **Art. 10 – Consiglio di Presidenza**

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

1. il Presidente
2. fino a 5 Vice Presidenti elettivi, di cui uno con funzioni di vicario, con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva;
3. l'ultimo Past President come invitato.

I componenti del Consiglio di Presidenza eletti dal Consiglio generale durano in carica quattro anni in coerenza con la durata del mandato del Presidente e scadono insieme al mandato di quest'ultimo. Essi sono rieleggibili, ma per non più di un mandato consecutivo a quello della prima elezione..

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della scopo e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni mese.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di Attuazione che è parte integrante del presente Statuto.



Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio generale;
- d) deliberare sulle domande di adesione;
- e) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
- f) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio generale e dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- i) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione e, ove necessario, il Vice Direttore;
- j) deliberare le sanzioni di sospensione;
- k) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di Attuazione.

### **Art. 11 – Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati nell'ambito della categoria dei Soci Fondatori dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei Soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza generale dell'Associazione, così come quella istituzionale e legale di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;



- e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

### **Art. 12 – Commissione di designazione – Procedura di designazione ed elezione**

La Commissione è composta da tre membri scelti tra gli imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President.

La Commissione deve insediarsi almeno n. 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai Soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.



### **Art. 13 – Organi di controllo**

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3 di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente di altra organizzazione confederale. La carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

All'inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

## **TITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA**

### **Art. 14 – Delegazioni territoriali**

L'Associazione può articolarsi in delegazioni territoriali di Confindustria Albania che hanno competenza per la rappresentanza degli interessi delle imprese nei rispettivi territori.

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli



organi territoriali sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

#### **Art. 15 – Categorie merceologiche**

Le imprese associate possono essere suddivise in categorie/sezioni merceologiche rappresentanti i principali settori del territorio per la trattazione di questioni di particolare interesse.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio generale. Devono rappresentare un significativo numero di imprese e possono sviluppare forme di rappresentanza.

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

### **TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO**

#### **Art. 16 – Direttore**

Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, contribuisce alla definizione della bozza di bilancio preventivo e consuntivo in collaborazione con il Tesoriere da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Il Direttore partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

#### **Art. 17 – Fondo comune**

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- gli investimenti mobiliari e immobiliari
- le erogazioni o lasciti a favore di Confindustria Albania

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.



### **Art. 18 – Bilancio preventivo e consuntivo**

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle eventuali partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro il 30 marzo dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

### **Art. 19 – Modifiche statutarie, scioglimento e trasformazione**

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno ai 2/3 dei presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 51% dei voti totali esercitabili dai Soci.

Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei voti totali esercitabili dai Soci.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

La trasformazione dell'Associazione tramite divisione oppure fusione con altre associazioni è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei voti totali esercitabili dai Soci.

### **Art. 20 – Norme di attuazione**

Al fine di assicurare un equilibrato rapporto tra il numero dei soci e quello dei componenti gli organi direttivi, è stabilito che in sede di elezione del Consiglio Generale qualora la base associativa non superi i 50 soci, il numero dei componenti



elettivi di cui all'art. 9, comma 1, n. 2 è ridotto a 6, mentre quelli di nomina presidenziale di cui all'art. 9, comma 1, n. 3 è ridotto a 1; qualora la base associativa consti di un numero di soci superiore a 50 ma inferiore a 100, il numero dei componenti elettivi di cui all'art. 9, comma 1, n. 2 è ridotto a 9, mentre quelli di nomina presidenziale di cui all'art. 9, comma 1, n. 3 è ridotto a 2. Qualora il numero dei soci sia superiore a 100, si applicherà integralmente l'art. 9 del presente Statuto. Per le stesse esigenze, fino a che non sarà raggiunta la quota di 100 soci, le funzioni di Collegio dei Probiviri saranno svolte dal collegio dei probiviri Confederali, mentre le funzioni di revisore saranno svolte da un professionista esterno.

### **Art. 21 - Disposizione di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme della Legge per le persone giuridiche senza scopi di lucro, del Regolamento di Attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria, nonché le disposizioni di legge.

### **Art. 22 - Norme transitorie**

1. Nel periodo che precederà la prima Assemblea elettiva, da tenersi entro giugno 2017, Confindustria Albania sarà retta da un Consiglio generale pro tempore costituito così come convenuto nell'atto di impegno sottoscritto a Tirana il 16 giugno 2016.

2. Il Consiglio generale pro tempore sarà costituito dagli 11 rappresentanti indicati nel verbale della prima riunione tenutasi il 16 giugno 2016 e sarà presieduto dal rappresentante designato da Confindustria Bari e BAT.

3. Il Consiglio Generale pro tempore, su proposta del Presidente, potrà far partecipare alle proprie riunioni invitati da individuarsi tra i soci fondatori.

4. Il Consiglio Generale pro tempore potrà deliberare in merito alle richieste di nuovi soci che saranno portate a ratifica nella prima Assemblea di Confindustria Albania, stabilendo l'entità del contributo associativo e le modalità di versamento. Con l'approvazione della prima delibera contributiva saranno determinate in maniera definitiva le condizioni per l'ammissione, fermo restando la possibilità per il nuovo socio di poter recedere nel caso di dissenso.

5. Per le prime procedure elettorali, da tenersi come detto entro giugno 2017, che dovranno portare all'elezione contemporanea del Presidente, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale, verrà formata un'apposita Commissione costituita da tre componenti scelti per sorteggio sulla base di un elenco di 5 nominativi individuati dal Consiglio Generale pro tempore all'interno dei soci fondatori. La Commissione in parola svolgerà sia la funzione di Commissione di Designazione di cui all'art. 12 dello Statuto per l'individuazione del candidato Presidente sia di commissione elettorale per la formazione delle liste elettorali per gli altri componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale. La Commissione non potrà essere costituita da soggetti che intendono candidarsi a far





parte degli organi direttivi.

6. Il primo Consiglio Generale eletto, per assicurare la necessaria continuità temporale, potrà restare in carica fino al primo anno pari successivo alla scadenza del proprio mandato quadriennale.

7. Con riferimento agli organi di controllo, nel periodo che intercorre fino al primo anno pari per la loro prima elezione, le funzioni di Collegio dei Probiviri saranno assicurate dal Collegio dei Probiviri Confederali, mentre le funzioni di organo di controllo saranno svolte da un professionista esterno, iscritto al registro dei revisori contabili.